



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo";
VISTA la Legge 27.12.2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e in particolare l'Art. 1 - comma 629 che ha modificato gli Artt. 6. "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo" - comma 14 e 8 "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari" della Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza la Contabilità del Politecnico vigente;
VISTO il Codice Etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il D.R. n. 6360 del 18.09.2018 con cui è stato emanato il Regolamento sull'autocertificazione e verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010;
VISTO il D.R. n. 963 del 03.03.2016 con cui è stato emanato il Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e modificato con D.R. n. 2664 del 01.04.2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 e 28 maggio 2024, in ordine alle modifiche apportate al Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, in adempimento alle disposizioni di cui alla già citata Legge 27.12.2017, n. 205;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 963 del 03.03.2016 e modificato con D.R. n. 2664 del 01.04.2020 è ulteriormente modificato come risulta dal testo che segue, parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche sono segnate in *grassetto corsivo*.

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI
STIPENDIALI BIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO DEL POLITECNICO
DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

INDICE

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Modalità di presentazione della relazione biennale	3
Art. 3 Commissione di valutazione	3
Art. 4 Criteri di valutazione	3
Art. 5 Criteri di esclusione e modalità di riesame	5
Art. 6 Norme transitorie e finali	5

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, del Politecnico di Milano, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010.
- 2) Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di presentazione della relazione biennale

- 1) L'Amministrazione del Politecnico di Milano invia, al termine del biennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori ed ai ricercatori aventi titolo.
- 2) I professori ed i ricercatori aventi titolo presentano la relazione biennale e la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale biennale, utilizzando l'apposita procedura.

Art. 3

Commissione di valutazione

- 1) La Commissione di valutazione è deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, ed è composta da tre professori ordinari scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale biennale nell'anno di mandato della Commissione.
- 2) Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso a carico della finanza pubblica.
- 3) La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
- 4) La Commissione effettua la valutazione:
 - della attività didattica, acquisendo dall'Amministrazione, le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
 - dell'attività di ricerca, acquisendo dall'amministrazione l'elenco dei prodotti presenti sulla piattaforma IRIS per il biennio considerato;
 - delle attività gestionali, acquisendo dall'amministrazione i tassi di presenza agli organi collegiali come da successivo Art. 4.
- 5) Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo il verbale grazie all'utilizzo di apposita procedura.
- 6) Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione.
- 7) Gli scatti stipendiali vengono attribuiti con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 4

Criteri di valutazione

- 1) Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
- 2) La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se sono presenti le dichiarazioni di assolvimento dell'impegno didattico relative ai due anni accademici precedenti a quello in cui si matura lo **scatto, convalidate per coerenza dal Direttore del Dipartimento di afferenza** e i registri delle lezioni dei corsi tenuti in tale periodo, validati dai Presidi.
- 3) La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nei due anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente ha inserito nel sistema IRIS almeno 2 prodotti appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

- LA "Libri scientifici con ISBN";
- CL "Contributi su libri scientifici con ISBN";
- RV "Articoli su riviste";
- CV "Atti di convegni";
- BV "Brevetti";
- PR "Progetti".

Ai soli fini della valutazione, le assenze dovute a maternità, episodi di malattia di durata superiore a 30 giorni e congedi, consentono di ridurre a 1 il numero minimo di prodotti inseriti in IRIS sufficiente per la valutazione.

- 4) La valutazione delle attività gestionali è considerata positiva se il docente ha partecipato ad almeno il 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento. Tale valutazione è sempre positiva per Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore Delegato, Prorettori di Polo e Presidi. Ai soli fini della valutazione, le assenze dovute a maternità, episodi di malattia di durata superiore a 30 giorni, congedi e missioni lunghe deliberate dal Consiglio di Dipartimento sono scorporate dal calcolo della percentuale. La valutazione è positiva se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai precedenti commi 2,3 e 4.
- 5) I professori e i ricercatori che non hanno presentato la relazione biennale entro 12 mesi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, oppure che hanno ricevuto una valutazione negativa, non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno.
- 6) In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa **con o** senza assegni, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a **12** mesi.

Sono considerati periodi di effettivo servizio:

- **le assenze dovute a motivi di salute;**
- **i congedi non facoltativi di maternità o paternità (ai sensi dei capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);**
- **le disabilità tutelate dall'ordinamento;**
- **alternanza per esclusiva attività di ricerca scientifica (ex art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980);**
- **congedo per motivi di studio - professori ordinari ed associati (ex art.10 della L. 311/1958);**
- **congedo per motivi di studio - ricercatori (ex art. 8 L. 349/1958).**

- 7) In caso di aspettativa **con o** senza assegni, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 16 mesi.

Sono considerati periodi di effettivo servizio:

- **il collocamento a disposizione per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero (ai sensi dell'art. 17 commi 6 e successivi del D.P.R. n. 382/1980);**
- **il distacco per lo svolgimento di specifico incarico di esperto presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esterni, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967);**
- **i periodi durante i quali la propria attività è svolta presso le Istituzioni dell'Unione Europea.**

Sono escluse tutte le altre tipologie di aspettativa con o senza assegni.

- 8) Gli scatti **biennali** non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art 5

Criteri di esclusione e modalità di riesame

- 1) Sono esclusi dalla valutazione coloro che siano incorsi in provvedimenti disciplinari per violazione del codice Etico e di comportamento del Politecnico di Milano nel biennio precedente la maturazione del beneficio.
- 2) Con istanza alla Commissione è possibile chiedere il riesame qualora non fossero soddisfatti i criteri di cui all'art. 4, dandone ampia e documentata motivazione.

Art. 6

Norme transitorie e finali

- 1) *Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, ed è pubblicato nel sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.*
- 2) *Il precedente Regolamento, emanato con D.R. n. 2664 dell'1/4/2020 "Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240", resta in vigore per tutti coloro che hanno maturato o matureranno il diritto al passaggio di scatto stipendiale entro il 31/12/2024.*
- 3) *Il Regolamento, emanato con D.R. n. 963 del 03.03.2016 "Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240", resta in vigore per tutti coloro che devono ancora completare la progressione triennale.*

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.